

**PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI
ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

Approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/16 del 14.01.2016

In vigore dal 01.02.2016

Aggiornate con delibera n. 355/16 del 01.06.2016

Sommario

1. Premessa	3
2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati.....	4
3. Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati	7
4. Procedure deliberative	8
I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa).....	9
II. Fase deliberativa	10
III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB	11
IV. Delibere quadro.....	12
V. Ulteriori presidi	12
VI. Flussi informativi interni.....	12
ALLEGATO - Principali definizioni	14
ALLEGATO n. 1 - Documenti per il censimento dei soggetti collegati ed ai fini dell'art. 136 TUB.....	16

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale (non rientra nel novero la persona incarica di sostituire il Direttore quando questi sia assente o impedito);
- **Amministratore indipendente:** l'amministratore, individuato con delibera del 01.06.2016, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti; con la medesima delibera del 01.06.2016 è stato individuato un amministratore supplente munito dei medesimi requisiti qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 14/01/2016, acquisito il **parere vincolante** da parte dell'**Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'**Amministratore indipendente** e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;

- la funzione di Risk Management ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca;

L'Ufficio Segreteria/Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle UO competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate **sul sito internet della Federazione BCC dell'Emilia Romagna** e sono applicate a partire dal 31.12.2012.

2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti** collegati sia ex ante, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia ex post, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati.

In particolare, nell'individuare i soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura ex ante);
- alle dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali in merito ai relativi soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura ex ante);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex post);

La mappatura ex post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

In tale prospettiva, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura ex ante, l'UO Segreteria Generale informa (attraverso la lettera di cui all'Allegato 1) la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura ex post, l'Ufficio Fidi (per le attività di rischio) o l'Unità operativa coinvolta direttamente nella gestione della transazione con i soggetti collegati informa i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. A loro volta l'Ufficio Fidi o l'Unità operativa coinvolta, ne danno pronta comunicazione all'Ufficio Segreteria/Organizzazione, il quale una volta accertata con la parte correlata, la connessione con il soggetto rilevato ex post, informa (attraverso la lettera di cui all'Allegato 1) la parte correlata / fa sottoscrivere alla parte correlata il questionario opportunamente aggiornato.

L'Ufficio Segreteria/Organizzazione cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalati richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

L'Ufficio Fidi, in base alla documentazione pervenuta dall' Ufficio Segreteria/Organizzazione provvede ad alimentare ed aggiornare la base dati nel sistema informativo aziendale.

La funzione di Risk Management, in base alla documentazione pervenuta dall' Ufficio Segreteria/Organizzazione, provvede ad effettuare periodicamente alcuni controlli a campione, in merito alle corrette evidenze dei soggetti collegati, avvalorate a sistema.

L'Ufficio Segreteria/Organizzazione avrà il compito di comunicare l'elenco dei soggetti collegati all'Amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale, in base alle variazioni volta per volta intervenute.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, **“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione”**.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- 1. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- 2. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- 3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- 4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.”*

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione¹. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**.
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore unitario non eccede la soglia di 100.000 Euro (pertanto in misura inferiore alla soglia massima di € 250.000 prevista dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche il cui patrimonio di vigilanza è inferiore a 500 milioni di Euro).

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario**. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

¹ Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:

- se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 100.000 euro. La particolare attenzione che la Banca dedica alla disciplina delle operazioni con parti correlate, ha portato ad individuare per le operazioni di importo esiguo, una soglia inferiore a quella massima individuata dalla normativa (€ 250.000).

3. Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprimere analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare².

Come anticipato in premessa, per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre - deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 01.06.2016, ha individuato il seguente amministratore Bernabini Silvana quale amministratore indipendente titolare e il seguente amministratore Piccini Gilberto, munito dei medesimi requisiti del precedente, quale amministratore indipendente supplente qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

² Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget di spesa annuo di euro 3.000,00.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

4. Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, l'Unità operativa responsabile della fase istruttoria in ragione della tipologia di transazione (Responsabili di filiale e Ufficio Fidi per le attività di rischio; Ufficio Contabilità, Ufficio Segreteria/Organizzazione e altri Uffici per quanto di competenza), dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, ai fini dell'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni**: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo**: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia**: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;

- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

In conformità con quanto disciplinato con delibera n. 29/09 del 15.01.2009, vengono fissati anche i seguenti criteri limitativi:

- i soggetti collegati non potranno ottenere linee di credito, con garanzia chirografaria, superiori ad € 250.000,00.

Mentre per somme superiori che dovessero essere necessariamente assistite da garanzia reale, si farà riferimento alle Disposizioni di Vigilanza (cfr Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263).

I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Per le attività di rischio, i Responsabili di Filiale (o gli eventuali sostituti) incaricati ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Fidi, che provvederà a predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Per le altre tipologie di transazioni, le Unità operative incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria (Ufficio Contabilità, Ufficio Segreteria/Organizzazione e altri Uffici per quanto di competenza), verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre il specifico flusso informativo di cui sopra.

Il flusso informativo - in formato elettronico - viene trasmesso tempestivamente all'Ufficio Segreteria /Organizzazione, per l'inoltro all'Amministratore Indipendente delle informazioni sopra richiamate, ai fini del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

L'Unità operativa che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente.

Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della BCC, con il supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta, nei limiti del budget di spesa allo stesso attribuito.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
 - l'Unità responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - l'Ufficio Segreteria Organizzazione trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

II. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano **anche** nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa":
 - all'Amministratore Indipendente viene fornita dall'Ufficio Segreteria /Organizzazione su indicazione dell'Unità operativa responsabile dell'istruttoria, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della BCC, da uno o più esperti di propria scelta. L'Amministratore Indipendente individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato dell'Amministratore Indipendente purché la stessa fornisca:
 - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

IV. Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere eventualmente integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

V. Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti **dovranno essere prese in osservanza e aderenza** alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

VI. Flussi informativi interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato;

- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure.

La predisposizione delle informative sopra elencate viene attribuita all'Unità operativa coinvolta direttamente nella gestione della transazione con i soggetti collegati (a titolo esemplificativo, per le attività di rischio l'Ufficio Fidi), che provvederà ad inoltrarle all'Ufficio Segreteria/Organizzazione per la successiva comunicazione agli Organi Societari, nelle scadenze sopra indicate.

ALLEGATO - Principali definizioni

- **parte correlata:** gli esponenti aziendali
- **soggetti connessi:**
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
 - gli stretti familiari³ di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Tali operazioni si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
 - i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
 - ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

³ I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di questo

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue
- **Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede**, la soglia di **100.000 Euro**. (Per la particolare attenzione dedicata alla disciplina delle operazioni con parti correlate ed anche per un miglior presidio su tali casistiche, la Banca con delibera del 14.01.2016 ha abbassato la soglia per le operazioni di importo esiguo ad € 100.000,00, rispetto al limite di € 250.000, previsto dalla normativa, per le Banche il cui Patrimonio di Vigilanza è inferiore a 500 milioni di Euro).



ALLEGATO n. 1 - Documenti per il censimento dei soggetti collegati ed ai fini dell'art. 136 TUB

Ai Signori

Loro indirizzi

Art. 136 del T. U. bancario (d. lgs. 385/1993), Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

«Titolo» «Nome» «Cognome», come a Lei noto alcune disposizioni normative richiedono l'attivazione di specifiche procedure organizzative relativamente alla corretta gestione delle operazioni con l'esponente aziendale o cd "personale più rilevante" degli istituti di credito e/o con soggetti che, a diverso titolo, sono allo stesso vicini.

In particolare, richiamiamo alla Sua attenzione sulle seguenti disposizioni e i conseguenti obblighi:

- **l'articolo 136 del Testo Unico bancario**, il quale pone il divieto in capo agli esponenti bancari (*amministratori, sindaci e direttori generali*) di contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la Banca che amministrano o controllano; tale divieto è superabile soltanto mediante deliberazione favorevole dell'organo amministrativo assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale. La violazione delle prescrizioni dell'art. 136 è sanzionata penalmente (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 206 a euro 2.066).

Si precisa che, a tal fine, rilevano anche le obbligazioni indirette, ovvero quelle obbligazioni contratte indirettamente, per il tramite di una persona fisica o giuridica. Nel caso di obbligazioni indirette contratte per il tramite di una persona fisica, può trattarsi tanto di una interposizione reale quanto di una interposizione fittizia. Invece, relativamente all'interposizione di una persona giuridica, occorre ricordare che le Istruzioni di Vigilanza (Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 3), stabiliscono che tale ipotesi può ricorrere quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 2325, comma 2, cod. civ.).

A tali ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una s.r.l. unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, comma 2, cod. civ.

Inoltre, sempre ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 4), rilevano come obbligazioni indirette anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

- **le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati**, a norma delle quali sono stabiliti appositi limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una Banca o da un gruppo bancario nei confronti dei c.d. soggetti collegati, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi. Le regole previste dalle citate Disposizioni, si indirizzano anche al cd. "personale più rilevante" (identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) in quanto trattasi di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca e pertanto è richiesto alla banca di presidiare anche le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

A tal proposito evidenziamo che:

- costituiscono una **parte correlata**:

- a) tutti gli esponenti aziendali della Banca (amministratori, sindaci, direttore generale);
- b) il partecipante;
- c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti l'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di atti in qualsiasi forma stipulati aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole.

Con riferimento alla scrivente Banca, non rilevano le definizioni di cui alle lettere b), c) e d). **Pertanto, l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.**

- sono considerati **soggetti connessi**:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle precedenti lettere b) e c) della definizione sopra riportata, ovvero, i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.

Con riferimento alla scrivente Banca non rileva la definizione di cui al numero 2).

In proposito si precisa che:

- sono considerati **stretti familiari** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- Rientrano nella **nozione di controllo**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso:

- o come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- è qualificato come **convivente more uxorio** il convivente di fatto della parte correlata. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe.

I soggetti collegati sono l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, si allega in fondo alla presente, per opportuna consultazione, una nota di approfondimento sulle "Ipotesi di controllo", predisposta dagli organismi di categoria.

Al fine di condurre un assesment annuale sul corretto censimento/mappatura degli Esponenti Aziendali/Soggetti Collegati/Personale più rilevante e dell'eventuale aggiornamento relativo al perimetro di applicazione, La preghiamo di far pervenire all'Ufficio Segreteria, al più presto e comunque **non oltre la data del gg.mm.aaaa**, il modulo accluso (Allegato n. 3 relativo alla Dichiarazione ai fini dell'art. 136, comma 2 bis TUB ed alla Dichiarazione ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Nel caso in cui non siano intervenute modifiche rispetto alle ultime dichiarazioni rilasciateci, è sufficiente che lo indichi nel citato modulo.

Qualora invece siano sopraggiunte circostanze che hanno comportato modifiche rispetto a quanto già precedentemente comunicato, rispettivamente alla data del "Scadenza_", La preghiamo di restituirci la nuova Dichiarazione con la situazione aggiornata, riportandola negli schemi allegati che nel dettaglio sono:

- **Dichiarazione ai fini dell'art. 136, comma 2 bis TUB** (Allegato n. 1):
 - delle società da Lei controllate (ai sensi dell'art. 23 del TUB);
 - delle altre società rilevanti ai fini dell'applicazione della predetta disciplina;⁴

- **ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati** (Allegato n.2):
 - delle società da Lei controllate (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
 - dei Suoi stretti familiari;
 - delle società controllate dai suoi stretti familiari (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
 - dei Suoi affini⁵.

Cogliamo l'occasione, altresì, per rammentare la vigenza di una norma penalmente sanzionata (art. 2629-bis cod. civ. rubricato "*Omessa comunicazione di conflitto di interessi*") che punisce con la reclusione da uno a tre anni anche l'amministratore di Banca che abbia violato gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1, del codice civile, se da tale violazione siano derivati danni alla banca o a terzi. Tale reato può anche determinare la responsabilità amministrativa della banca ai sensi del nuovo articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del d. lgs. n. 231/2001.

Confidiamo in un Suo cortese e tempestivo riscontro, al fine di procedere ai necessari interventi procedurali per il censimento delle eventuali situazioni in parola, in modo da poter dare puntuale evidenza delle stesse in occasione delle proposte di delibera sottoposte all'esame degli organi della Banca.

Cordiali saluti

Il Presidente

All.: c.s.

⁴ Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 3, stabiliscono che l'art. 136 TUB si applica anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325, comma 2, cod. civ.)

A tali ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una s.r.l. unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, comma 2, cod. civ.

⁵ Si precisa che il censimento degli affini (entro il secondo grado) degli esponenti aziendali è richiesto esclusivamente a fini informativi. Gli affini, infatti, non rientrano nel perimetro soggettivo definito dalle Disposizioni di Vigilanza in tema di soggetti collegati.



IPOTESI DI CONTROLLO

Premessa

*Le indicazioni di seguito riportate sono applicabili alle **società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e, in quanto compatibili, alle **società cooperative** e alle **società di persone** (società in nome collettivo, società in accomandita semplice).*

Ai sensi dell'**art. 2359 c.c.**, sono da considerare **società controllate**:

- a) le società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso.

L'ipotesi a) è quella relativa al **controllo di diritto**, disponendo il soggetto interessato di più del 50% del capitale della società.

Di regola, il controllo di diritto è dato dalla proprietà delle azioni, o della titolarità delle quote, nella misura predetta; ma la forma fa riferimento al fatto di "disporre dei voti", e perciò il controllo di diritto sussiste anche quando si abbia sulle azioni (o quote) altrui diritto che attribuisce il voto, come nel caso dell'usufrutto o del pegno di azioni.

Non vengono computati, tuttavia, i voti spettanti per conto terzi (art. 2359, 2° comma, c.c.); e perciò non si considera il voto di chi partecipi all'assemblea quale rappresentante di un socio, sempre che la procura non lo autorizzi a votare nel proprio interesse.

Vanno considerati, inoltre, gli accordi fra i soci, come i sindacati di voto, che siano idonei ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei diritti di voto.

Non è, invece, controllo il cosiddetto controllo congiunto: più soci, nessuno dei quali raggiunge da solo la maggioranza dei voti, la conseguono congiuntamente, in forza degli accordi parasociali che regolano l'esercizio, da parte loro, del diritto di voto. Il patto parasociale è rilevante, agli effetti del controllo, solo se vale ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei voti in assemblea.

L'ipotesi b) configura il **controllo di fatto**, ossia il controllo minoritario (in virtù della maggioranza relativa dei voti), reso possibile, ad esempio, dall'assenteismo della maggioranza o dalla circostanza che la controllante ha la maggioranza nel patto di sindacato (di controllo).

L'ipotesi c), infine, configura il cosiddetto **controllo esterno**, quello della società che, indipendentemente da ogni controllo da parte dei soci, si trovi sotto l'influenza dominante di altro soggetto in virtù di "particolari vincoli contrattuali", quali, ad es., i contratti di agenzia, di commissione, di concessione, che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in condizione di dipendenza e ne fanno una società satellite del proponente/concedente. Ma è necessario, perché si determini questa ipotesi, che i vincoli contrattuali siano tali da produrre effetti equivalenti a quelli dell'influenza dominante provocata dal controllo del capitale sociale, ciò che accade quando i contratti in parola esigono l'approvazione, da parte del proponente/concedente,



degli atti fondamentali della società o riservano al preponente/concedente il potere di designare gli amministratori della società.

Alle ipotesi a) (controllo diretto) e b) (controllo di fatto), è equiparata quella del **controllo indiretto**, attuato per interposizione, fra il controllante e la società controllata, di un'altra società controllata dal controllante e che controlla la controllata, da sola o in concorso indiretto attraverso società fiduciarie o interposte persone.

Si evidenzia che la filiera del controllo interno non conosce limiti e può alternare società con controllo di diritto a società con controllo di fatto. L'art. 2359, 2° comma, c.c., fa riferimento al controllo indiretto solo ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma, non anche del n. 3; e si tiene conto dei "voti spettanti a società controllate", ma non dei particolari vincoli contrattuali fra le controllate e le altre società.

Questo significa che se A ha il 51% del capitale della società B, che a sua volta ha il 51% della società C, che a sua volta ha il 51% della società D, A dominerà, attraverso B e C, l'assemblea della società D, anche se di quest'ultima non disponesse di alcuna partecipazione. Infatti, nominando gli amministratori di B e C, la società A, per il tramite di questi ultimi, dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea di D.

Se, invece, lungo la filiera del controllo ci si imbatte in una società controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, solo la sua parte diretta è considerata controllante e non anche le controllanti antecedenti. Resta però il fatto che la società contrattualmente controllata sono società controllate dalla società che esercita il controllo contrattuale. Ad esempio, se A controlla B in virtù di particolari vincoli contrattuali, e B controlla C mediante partecipazioni, A è controllante di C, perché nel rapporto fra A e C si deve tener conto, a norma del 2° comma dell'art. 2359 c.c., dei voti spettanti a B. Se poi C controlla mediante partecipazioni D, A sarà considerata controllante anche di D, dovendosi tener conto dei voti spettanti a C nell'assemblea di D.

Diverso è il caso in cui C controlli D in virtù di particolari vincoli contrattuali: il rapporto di controllo fra C e D si esaurisce in se stesso e non fa sì che B e A siano controllanti di D, perché il controllo indiretto è rilevante, per il 2° comma dell'art. 2359 c.c., solo se si tratta di controllo interno.

L'art. 2359, 2° comma, c.c. include anche l'ipotesi del controllo attuato in concorso fra più società: così, se A ha il 51% dei voti nell'assemblea di B e il 26% dei voti nell'assemblea di C, ma B ha il 25% dei voti nell'assemblea di C, la società A sarà controllante di C, avendo il 51% dei voti dell'assemblea di quest'ultima: il 26% direttamente e il 25% indirettamente, tramite la sua controllata B; e ciò quantunque né A né B siano direttamente controllanti di C.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario)

L'art. 23 del D.Lgs 385/1993 riconosce, innanzitutto, la sussistenza del controllo nei casi già previsti in generale dall'art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

Inoltre, l'art. 23 del TUB riconosce la sussistenza del controllo anche in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Oltre a ciò, il succitato articolo 23 dispone che *"il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:*

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della

maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.”

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Nella parte relativa alle definizioni, si fa riferimento alla nozione di “controllo”, ai sensi dell’articolo 23 TUB sopra menzionato e si precisa che rientrano in tale definizione i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Tuttavia, il perimetro della nozione di controllo ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza risulta essere più ampio di quello tracciato dall’art. 23 del TUB; infatti, a norma delle Disposizioni di Vigilanza rilevano come controllo anche le situazioni di **controllo congiunto**, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica.

In caso di controllo congiunto, le Disposizioni di Vigilanza precisano che si considerano controllanti:

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;⁶

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Inoltre, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, il controllo rileva anche quando sia esercitato **indirettamente**, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Tuttavia si precisa che non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

⁶ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

Spett. le

Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Soc. coop.

Scheda riepilogativa società rilevanti ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 385/1993

DICHIARANTE	
-------------	--

Io sottoscritto (inserire dati anagrafici), fornisco, assumendomi ogni conseguente responsabilità, l'elenco delle situazioni che comportano l'applicazione dell'art. 136 del T.U. Bancario e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A) Coniuge in regime di comunione dei beni

Nome e cognome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale

B) Parenti fino al 2° grado incluso, se conviventi

Nome e cognome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale

C) Società controllate ⁷ (ai sensi dell'art. 23 del TUB)

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

⁷ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 4, rilevano come obbligazioni indirette anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

D) Altre società ⁸

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione imprese	registro

Dichiarazione di non sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 385/1993**DICHIARANTE**

Affermo, assumendomi ogni conseguente responsabilità, di non controllare alcuna società, né di svolgere funzioni di amministrazione, di gestione, direzione, sorveglianza o controllo in società diverse dalla Banca di Credito Cooperativo di Sarsina.

Mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca dell'insorgenza di eventuali situazioni che comportino l'applicazione dell'art. 136 del TU bancario.

_____, li _____

(firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali e di quelle relative alle attività di rischio e conflitti di interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, per il corretto e completo censimento dei soggetti in relazione ai quali la normativa di riferimento richiede l'attivazione di specifici adempimenti. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Banca. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale Freschi Mauro, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

⁸ Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 3, stabiliscono che l'art. 136 TUB si applica anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325, comma 2, cod. civ.)

A tali ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una s.r.l. unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, comma 2, cod. civ.

Spett. le

Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Soc. coop.

Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

DICHIARANTE	
-------------	--

Io sottoscritto (inserire dati anagrafici), in qualità di, la cui scadenza è fissata il , ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, segnala quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato nelle predette tabelle.

A) Società controllate dalla parte correlata dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese	% di controllo

B) Stretti familiari del dichiarante

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)			
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni (genitori dei genitori) e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

C) Società controllate dagli Stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese	% di controllo

D) Affini del Dichiarante⁹

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice Fiscale dell'affine
Suoceri			
Figlio/a del coniuge			
Nonni del coniuge			
Nipote del coniuge (figlio del figlio del coniuge)			
Cognato/a (fratello/sorella del coniuge)			

_____, li _____

(firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali e di quelle relative alle attività di rischio e conflitti di interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, per il corretto e completo censimento dei soggetti in relazione ai quali la normativa di riferimento richiede l'attivazione di specifici adempimenti. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Banca. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale Freschi Mauro, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

⁹ Si precisa che il censimento degli affini (entro il secondo grado) degli esponenti aziendali/cd. personale più rilevante, è richiesto esclusivamente a fini informativi. Gli affini, infatti, non rientrano nel perimetro soggettivo definito dalle Disposizioni di Vigilanza in tema di soggetti collegati. Si rammenta, peraltro, che ai sensi dell'art. 78 ultimo comma, cod. civ. "l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4". Pertanto, il vincolo di affinità tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge non si estingue con la separazione personale né con la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), bensì solo quando venga dichiarata la nullità del matrimonio.